

SUCCESSIONE: RINUNCIA ALL'EREDITA'

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712**.

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Rinuncia all'eredità**.

01. LA SUCCESSIONE

Con la morte si estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio.

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici**, *attivi e passivi*, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni *per causa di morte*, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:



il *de cuius*, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino *de cuius*. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "*is de cuius hereditate agitur*" che in sostanza significa "*colui della cui eredità si tratta*". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il *de cuius*.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (*articolo 456*). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere**.

03. LA RINUNCIA ALL'EREDITA'

Gli articoli da 519 a 527 del codice civile introducono alla rinunzia all'eredità.

La **rinuncia all'eredità** è un atto giuridico che, ai sensi **dell'articolo 519 del codice civile**, deve essere fatto con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente; è un negozio unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.

Ai sensi dell'articolo **521 del codice civile**, la rinuncia fa perdere, *ab origine*, la qualità di erede, chi la pronuncia è da considerarsi completamente estraneo all'eredità dovendosi ritenere come se non vi fosse stato mai chiamato.

La rinuncia all'eredità (articolo 519) può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con beneficio d'inventario.



Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunziare, sempre che il rinunziante non sia nel possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede.

Quindi, prima dell'accettazione non si devono compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita accettazione dell'eredità.

La rinunzia all'eredità è una dichiarazione solenne che viene resa **personalmente**, (la rappresentanza è ammessa solo tramite procura notarile).

Va pronunciata innanzi al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio ovvero avanti ad un qualsiasi Notaio della Repubblica Italiana.

Nel caso che il rinunciante non abbia la capacità di agire, la rinunzia viene resa dal genitore, tutore, amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Dell'esercizio di fatto della qualità di erede abbiamo parlato, esso si manifesta non solo con la diretta e personale amministrazione dei beni ereditari ma anche con il semplice riparto e godimento dei frutti, cioè quando si è manifestata la volontà di accettare l'eredità con atti concludenti che non lascino adito a dubbi come nel caso di pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità, affitto di beni, riscossione di crediti, eccetera.

Mentre non è da ritenersi atto di disposizione patrimoniale tutto quello che riguarda il procedimento tributario (anche il pagamento delle imposte con denaro proprio).

La rinuncia, come l'accettazione:

deve essere incondizionata; e non può essere parziale.

L'atto di rinuncia è totale, **occorre rinunciare all'intero patrimonio** e non si può legare ad alcuna condizione o a un termine.

Ancora, la rinuncia non può essere fatta a favore di altri soggetti. Una volta effettuata opera a favore degli altri chiamati all'eredità



La rinuncia può essere **revocata** solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10 anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettata l'eredità.

La rinuncia può essere **impugnata** dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo dello stesso.

